

DELIBERA N. 192/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE SPORT S.R.L. (EMITTENTE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE “RETE SPORT”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL’ ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 406/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 6 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 4, comma 1;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione in data 9 novembre 2010 n. 26/10/DICAM/UDIS della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, trasmesso per la notifica in data 12 novembre 2010, con il quale è stato contestato alla società Rete Sport s.r.l., esercente l’emittente radiofonica in ambito locale “*Retesport*” - a seguito dell’attività di monitoraggio d’ufficio - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS, per aver effettuato in data 5 maggio 2010, in diretta radiofonica, la cronaca dell’incontro disputato tra le squadre calcistiche Roma e Inter, in occasione della finale della Coppa Italia edizione 2009/2010, per tutta la durata dello stesso; in particolare si è rilevato che la programmazione trasmessa, in data 5 maggio 2010 dalle ore 19:30 circa sino alle ore 23:15 circa, condotto da Federico Nisii dallo studio radiofonico, è tutta incentrata sulla cronaca integrale ed in diretta della “*finale della Coppa Italia edizione 2009-2010*”, disputata tra Roma ed Inter, effettuata da Alessandro Paglia (per la maggior parte dell’incontro) e Dario Bersani (come ad esempio alle ore 20:56 circa, 21:00 circa, 21:12 circa, 21:58 circa e 22:18 circa). I cronisti non si limitano, infatti, ad un aggiornamento del risultato, ma seguono l’andamento della partita, descrivendo minuziosamente l’incontro, svolgendo inequivocabilmente la cronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata dall’esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgersi delle azioni come, a titolo esemplificativo, alle ore 20:45 circa con Paglia: “*Fischia Rizzoli, inizia la finale di Coppa Italia, Pizarro nel cerchio del centrocampo, apertura a sinistra per Vučinić che prova ad andarsene da Maicon, ci riesce, arriva Zanetti che chiude bene, si sposta a destra nella tre quarti difensiva, ancora per Maicon, la pressione di Perrotta, lancio lungo, verso Milito, chiude Mexès subito, ci sembra di vedere una Roma quasi con una difesa a tre, staremo più attenti dopo, adesso recupera la palla Christian Chivu, tre quarti offensiva rincorso da Perrotta, che prova a chiudere, rimasto a terra Sneijder, Chivu non se ne accorge, il tocco indietro per Motta che crossa male il pallone che finisce a Giulio Sergio che forse manderà fuori il pallone*”, Paglia (ore 21:20 circa): “*Inter che riparte con Materazzi, vicino al cerchio del centro campo, centro-sinistra in avanti per Milito, sponda indietro su Tiago Motta, tre quarti offensiva, ora cerchio del centro-campo, centro-destra per Zanetti che alimenta la sovrapposizione di Maicon, da quella parte c’è anche Eto, al vertice dell’aria di rigore, si sbraccia Milito, vuole la palla sui piedi, ancora Maicon a destra lungo l’out per Eto, quindi Zanetti, tre-quarti offensiva, punta il limite dell’aria di rigore, poi Tiago Motta si gira e serve ancora Cambiasso, quindi Tiago Motta, indietro su Cordoba, Vučinić la ruba, serve Tony, due contro quattro, palla sinistra ancora a Vučinić, in campo aperto Vučinić, salta Materazzi, finisce a terra, calcio di punizione*”; di nuovo Paglia (ore 21:35 circa): “*Calcio di punizione per la Roma, ancora poco da giocare, c’è Pizarro sul pallone, si allarga Taddei, dagliela perché no, ancora Pizarro, finta, ora il tocco, ci sarà invece il cross in area di rigore; eccolo il cross del Pec, colpo di testa, carambola, poi Cambiasso spara in avanti verso Balotelli che la prolunga fuori, anzi no, perché arriva Simone Perrotta, può ancor giocare la Roma, Perrotta la riscodella in mezzo, al*

limite per De Rossi, sponda dentro per Tony, quindi Juan al limite, in direzione per De Rossi a sinistra per Vucinic nel lato corto dell'aria di rigore, il cross in mezzo verso Toni, che finisci a terra, fallo di Toni dice Rizzoli"; la cronaca continua anche nel secondo tempo con sempre Paglia (ore 21:51 circa): "E' iniziato adesso il secondo tempo, Chivu in possesso del pallone, lancio lungo verso Milito, chiude Mexès, commette fallo l'argentino, calcio di punizione per l'Inter"; Paglia (ore 22:07 circa): "Calcio di punizione per l'Inter dal cerchio del centrocampo, si stanno scaldando Brighi e Julio Battista, sta per entrare Jérémy Menez, ora Zanetti, tre quarti offensiva, a destra per Eto, uno contro uno con John Arne Riise, sovrappone Zanetti si accerchia, il camerunense si appoggia a Tiago Motta che la gira a destra su Zanetti, uno contro uno con Perrotta, indietro ancora per Motta, sul quale c'è De Rossi, indica il punto del passaggio a Zanetti, lo serve quasi al vertice dell'aria di rigore Zanetti, indietro ancora per Motta, che salta Perrotta, si risposta a destra, si ferma, finisce a terra, non fischia Rizzoli e riparte la Roma"; Paglia (ore 22:30 circa): "Fischia ora il signor Rizzoli, vè Totti con il destro, palla ribattuta, ancora Vucinic, da sinistra verso il vertice dell'aria di rigore, in mezzo a due, Vucinic si sposta a sinistra, in tre ore, palla indietro a Riise, il cross in mezzo per Totti, al limite, la vede, c'è Perrotta, palla per lui, chiude Materazzi e allora e riparte l'Inter";

VISTE le memorie giustificative pervenute in data 20 dicembre 2010 (prot. n. 72762), integrate con le successive pervenute in data 24 dicembre 2010 (prot. n. 73798), con le quali la società rileva che la partita oggetto di contestazione si riferiva non già ad una partita di campionato ma ad una partita di Coppa Italia; sentita in audizione la società Rete Sport s.r.l. in data 20 dicembre 2010, nel corso della quale la società ha ribadito quanto sostenuto nelle memorie e chiesto, in via subordinata, la rateizzazione dell'importo della eventuale sanzione pecuniaria in considerazione delle precarie condizioni economiche della stessa anche riconducibili al calo degli ascolti a seguito della cessata trasmissione di radiocronache di partite di calcio; infine la società chiede, sempre qualora venisse applicata la sanzione, l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", che prevede la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

VISTA la documentazione integrativa, pervenuta in data 22 febbraio 2011 (prot. n. 8565), contenente i dati Audiradio del secondo semestre 2010 e del quarto trimestre 2010 e rilevato l'effettivo calo di ascolti;

RITENUTO che il fatto che si tratti di una partita di Coppa Italia, nello specifico della finale, non comporta una rilevanza minore rispetto ad una qualunque partita di campionato, considerato, peraltro, che entrambe costituiscono oggetto di commercializzazione e di tutela del decreto legislativo n. 9 del 2008;

RITENUTO inoltre che, allo stato della normativa vigente, non appare asseccabile la richiesta della società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1

e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l'emittenza locale. Tuttavia l'Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell'Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 "l'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati";

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *"Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara";*

RILEVATO che durante la programmazione trasmessa dall'emittente radiofonica "Retesport", in data 5 maggio 2010, è stata effettuata in diretta la cronaca integrale dell'incontro calcistico Roma - Inter, dalle ore 19:30 circa sino alle ore 23:15 circa;

RITENUTO che la programmazione trasmessa, come sopra descritto, integri la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e dall'articolo 4, comma 1, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14

(diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari ad una volta e mezzo il minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), per le violazioni contestate, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rete Sport s.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società dichiara di avere modificato il proprio palinsesto rispetto al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione, nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) rilevata in data 5 maggio 2010;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rete Sport s.r.l., con sede legale in via Tiburtina n. 719, 00127 Roma, esercente l'emittente radiofonica in ambito locale "*Rete Sport*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 192/11/CONS*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento,

sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli 6 aprile 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianlugi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola